

# Convenzione perito di parte

Danni rami elementari

UNIONE NOVARESE 2000

---

# Convenzione perito di parte

---

## Danni rami elementari

### TRA

L'UNIONE NOVARESE 2000, con sede in Caltignaga (NO) in via ROMA n° 16, C.F. 94039790038, in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Pro Tempore, Rag. Marzia COMINOLA, in seguito denominata "ENTE"

### E

Il geom. Rosario Testagrossa nato a Torino il 07/10/1962 c.f. TSTRSR62R07L219Q - P.IVA 10435880017 domiciliato in Torino via Malone n° 28 c/o lo studio omonimo tecnico facente parte della Rete PERKAIROS – Perizie Tecnico Assicurative e stime, in seguito denominato per brevità "perito"

### PREMESSO

1. Che l'UNIONE NOVARESE 2000 risulta aver stipulato con la Compagnia Assicuratrice REALE MUTUA ASSICURAZIONI polizza n° 2014/10/2792781 del tipo INCENDIO;
2. che per tale polizza veniva affidato mandato di brokeraggio con la società RP BROKER SRL;
3. che su tale polizza esiste nelle "Garanzie e condizioni particolari sempre operanti" la Garanzia "SPESE PERITALI" con la quale si prevede in caso di sinistro il rimborso degli onorari dei periti nominati in conformità alle garanzie di polizza, con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
4. che l'art 17 della polizza, denominato "Procedura per la valutazione del danno", prevede in sintesi che "l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse mediante Periti nominati uno dalla Società assicuratrice ed uno dal Contraente con atto unico";
5. che l'attività di tali periti è ben identificata nell'art. 18 di polizza "Mandato dei periti";
6. che tale attività necessita di un supporto tecnico ed organizzativo specifico nel settore peritale di trattazione dei sinistri;
7. che il PERITO e la sua Rete Perkairos, hanno fornito all'ENTE documentazione e Curriculum attestante tali capacità alla trattazione di sinistri come perito di parte in ottemperanza al "mandato dei periti", nonché adeguata garanzia di supporto tecnico logistico con l'arch. Lorella Costanzo di Fara Novarese (NO) facente parte della Rete Perkairos;
8. che data l'esistenza della clausola di cui al punto 3 della presente convenzione, la nomina di tale figura non ha un impatto economico sull'Ente medesimo;

9. che tale nomina non ha alcun contrasto con il mandato di brokeraggio di cui al punto 2.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - AFFIDAMENTO:** l'UNIONE NOVARESE 2000 affida al geom. Rosario Testagrossa nato a Torino il 07/10/1962 c.f. TSTRSR62R07L219Q - P.IVA 10435880017 domiciliato in Torino via Malone n° 28 c/o lo studio omonimo tecnico facente parte della Rete PERKAIROS – Perizie Tecnico Assicurative e Stime, il quale dichiara di accettare, il mandato come “perito di parte” sui sinistri che colpiscono il contratto assicurativo in essere citato in precedenza.

**Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO:** L'incarico prevede tutte le operazioni e formalità indicate nell'art. 18 di polizza “mandato dei periti”.

**Art. 3 - ATTUAZIONE DELL'INCARICO** – In caso di sinistro che colpisca la polizza 2014/10/2792781, l'ENTE tramite i suoi organi può dare immediata comunicazione al geom. Testagrossa - rete PERKAIROS tramite mail [perkairos@gmail.com](mailto:perkairos@gmail.com) dell'evento, affinché il medesimo possa effettuare immediato sopralluogo e predisporre la prima assistenza in fase di denuncia e di gestione del sinistro, il tutto in concerto e collaborazione con il Broker.

**Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO:** il presente mandato avrà la durata di un anno decorrente dalla data di stipula. Si ritiene inoltre automaticamente cancellato in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

**Art. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI:** l'attività di “perito di parte”, sarà svolta entro i termini della GARANZIA “SPESE PERITALI”, ovvero senza comportare alcun onere per l'ENTE, essendo tali compensi rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice a presentazione fattura entro i termini e limiti citati in precedenza.

**Art. 6 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE:** l'ENTE, nei casi in cui ritenga opportuno attivare la procedura di valutazione del danno, deve

- comunicare al Perito l'avvenuto sinistro
- firmare “l'atto di nomina dei periti” fornito dalla compagnia di assicurazione con l'indicazione del geom. Rosario Testagrossa quale perito incaricato;
- fornire tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività di “mandato dei Periti”.

**Art. 7 - GARANZIE:** il geom. Testagrossa Rosario, essendo iscritto al Collegio dei Geometri della prov. di Torino al n° 6002, tenendo conto della natura

dell'incarico e della vigente normativa, comunica di avere in corso propria polizza di RC Professionale con AIG n° IFL 0004942.009609;

**Art. 8 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA:** le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali relativi al presente contratto per le finalità e gli adempimenti connessi allo stesso. Il geom. Rosario Testagrossa si impegna a non rivelare a terzi, sia durante l'incarico, sia in seguito, qualsiasi informazione riservata, relativa all'Ente di cui possa venire a conoscenza nell'ambito dell'attività qui descritta. Viene previsto, invece, di poter annoverare l'ENTE tra i propri clienti, facenti parte del proprio curriculum personale, ai soli fini commerciali.

**Art. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE:** il presente contratto non è soggetto a registrazione e, sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

**Art. 10 - CONTROVERSIE:** per eventuali controversie sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Novara.

Luogo e data: .....



UNIONE NOVARESE 2000

-----

-----